

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l'articolo 82 bis, concernente finanziamenti straordinari ai piccoli comuni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), che modifica la disciplina dei finanziamenti straordinari ai piccoli comuni per investimenti, in particolare apportando modifiche agli articoli 82 bis e 111 della l.r. 68/2011;

Considerato che per effetto delle modifiche apportate alla suddetta disciplina dei finanziamenti straordinari ai piccoli comuni è necessario modificare le disposizioni attuative dell'articolo 82 bis, attualmente contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 26/2020 e nell'allegato A alla deliberazione medesima;

Considerato che appare pertanto necessario:

- dettare specifiche disposizioni per le liquidazioni delle somme residue dei contributi dell'articolo 82 bis concessi in favore dei Comuni nell'anno 2020, che si applicano in sostituzione di quelle già poste dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 26/2020; la nuova disciplina deve tenere conto del nuovo termine del 30 giugno 2021 entro il quale sono ammessi i pagamenti e l'esigibilità delle spese;
- modificare le disposizioni per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi per le annualità 2021 e 2022, che si applicano in sostituzione di quelle dettate dalla DGR 26/2020; la nuova disciplina deve dare attuazione alle norme intervenute con la l.r. 98/2020, che modificano il termine per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori, estendono le spese ammissibili, sopprimono l'obbligo del cofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali, escludono la possibilità di utilizzare lo Smart CIG, consentono di presentare la domanda di contributo senza l'obbligo di preventiva adozione degli atti di bilancio, che restano comunque necessari per la liquidazione del contributo;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato A "Nuove disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011", che in particolare:

- a) stabilisce al 10 luglio il termine ultimo per presentare la domanda di liquidazione delle somme residue del contributo concesso nel 2020 e ne disciplina in dettaglio il procedimento;
- b) individua puntualmente le varie fasi nelle quali si sviluppano le attività degli uffici regionali competenti alla concessione, liquidazione, revoca e verifica dell'assolvimento degli obblighi informativi dei comuni e i termini del loro svolgimento;
- c) sostituisce la disciplina della DGR 26/2020 per i contributi da concedere negli anni 2021 e 2022, tenendo conto delle modifiche di legge;

Dato atto che le risorse per la liquidazione dei contributi che verranno richieste entro il 10 luglio 2021, relativamente ai contributi già concessi per l'anno 2020, risultano disponibili per l'importo complessivo di euro 3.500.000,00 a valere sul capitolo 11458 "Contributi per investimenti in favore dei piccoli Comuni" – competenza pura del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 dell'11 gennaio 2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data ... ;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione “Nuove disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della l.r 68/2011”.
2. Si dà atto che le risorse per la liquidazione dei contributi che verranno richieste entro il 10 luglio 2021, relativamente ai contributi già concessi per l'anno 2020, risultano disponibili per l'importo complessivo di euro 3.500.000,00 a valere sul capitolo 11458 “ Contributi per investimenti in favore dei piccoli Comuni” – competenza pura del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
3. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è confermato quale struttura regionale competente per la concessione, la liquidazione e la revoca dei finanziamenti dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011.
4. Il Settore Contratti - Osservatorio regionale contratti pubblici è confermato per la verifica degli obblighi informativi previsti al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
Il Direttore generale

Il Dirigente responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore  
Lucia Bora

## **Allegato A – Nuove disposizioni di attuazione dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011.**

### **§1. Oggetto, ambito di applicazione, definizioni**

- 1.1 La Parte Prima del presente allegato detta disposizioni per la liquidazione e la revoca dei contributi di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 già concessi nell’anno 2020, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 111, comma 7 undecies, ultimo periodo, della legge medesima sul termine entro il quale devo essere effettuati i pagamenti o rese esigibili le spese da parte del comune beneficiario.
- 1.2 Le disposizioni della Parte Prima del presente allegato si applicano, per i contributi concessi nel 2020, in sostituzione di quelle dell’allegato A alla DGR 26/2020, paragrafo 7, punti 7.5, 7.6, 7.7, paragrafo 8, punti 8.5, 8.6, 8.7, e paragrafo 9.
- 1.3 La Parte Seconda del presente allegato stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011, annualità 2021 e 2022, per la verifica dell’assolvimento degli obblighi informativi, per la revoca dei contributi concessi o già liquidati, e la documentazione da presentare a corredo della domanda e della richiesta di liquidazione del contributo.
- 1.4 Le disposizioni della Parte Seconda sostituiscono la disciplina prevista dall’allegato A alla DGR 26/2020, per i contributi da concedersi negli anni 2021 e 2022.
- 1.5 Nel presente allegato:
  - a) per “contributo” e “contributi” si intendono il contributo/i contributi previsti dall’articolo 82 bis della l.r. 68/2011;
  - b) per “Osservatorio” si intende il Settore Contratti – Osservatorio regionale appalti pubblici;
  - c) per “banche dati” si intendono le banche dati di cui al comma 8 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011.

### **Parte Prima - Liquidazione delle somme residue e revoca dei contributi già concessi nell’anno 2020**

#### **§ 2. Liquidazione del contributo concesso nell’anno 2020**

- 2.1 Entro e non oltre il 10 luglio 2021, il RUP dell’ente che intende ottenere la liquidazione della somma residua del contributo concesso nell’anno 2020 trasmette alla struttura regionale competente, Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, una richiesta unica completa dei seguenti elementi:
  - a) pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti per la progettazione e direzione lavori ove ricorra il caso, in conformità con quanto risultante dalla comunicazione effettuata a norma dei punti 7.3, lettera b), e 8.3, lettera b), dell’allegato A alla DGR 26/2020;
  - b) pagamenti effettuati dal 1° gennaio fino alla data della richiesta, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti per la progettazione e direzione lavori ove ricorra il caso, relativi alle spese esigibili al 31 dicembre 2020, in conformità con quanto risultante dalla comunicazione effettuata a norma dei punti 7.3, lettera b) e 8.3, lettera b) dell’allegato A alla DGR 26/2020;
  - c) pagamenti effettuati dal 1° gennaio fino alla data della richiesta, e comunque non oltre il 10 luglio 2021, relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti per la progettazione e direzione lavori ove ricorra il caso, per spese divenute esigibili dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;

- d) in caso di Smart CIG, ammissibile solo per i contributi concessi nel 2020 a norma della DGR 861/2020, il RUP trasmette anche i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) completi dei corrispondenti mandati di pagamento, ivi compresi quelli relativi all'IVA (se in regime di split payment) e alle ritenute d'acconto;
  - e) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011.
- 2.2** La struttura regionale competente provvede a comunicare al Settore contabilità della Regione, nei termini annualmente stabiliti, le somme che risultano non esigibili al 31 dicembre 2020, come indicate nella comunicazione che il RUP ha effettuato ai sensi dei punti 7.3, lettera b), e 8.3, lettera b), dell'allegato A alla DGR 26/2020. Provvede altresì:
- a) alla riduzione dell'impegno di spesa sul bilancio regionale del 2020 in misura corrispondente a dette spese non esigibili;
  - b) all'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio 2021 in favore dei comuni beneficiari del contributo concesso nell'anno 2020, decurtando le somme già liquidate sul bilancio 2020 e quelle che possono essere corrisposte sul medesimo bilancio perché risultanti, nella citata comunicazione di cui ai punti 7.3, lettera b), e 8.3, lettera b), dell'allegato A alla DGR 26/2020, come pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 o come spese esigibili alla stessa data.
- 2.3** La struttura regionale competente entro venti giorni trasmette la richiesta di liquidazione di cui al punto 2.1, completa degli elementi ivi indicati, all'Osservatorio. Se la richiesta o la documentazione trasmessa sono incomplete, la struttura regionale competente richiede al RUP chiarimenti o integrazioni, che sono resi nei cinque giorni successivi, durante i quali è sospeso il termine per la trasmissione della richiesta di liquidazione all'Osservatorio. L'Osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente; se richiede al RUP l'adeguamento delle banche dati, il termine è sospeso fino all'adeguamento medesimo. La struttura regionale competente:
- a) qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, provvede, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, alla liquidazione delle spese sostenute dal comune, comunque nei limiti di valore della somma già corrisposta in occasione della prima liquidazione di cui al punto 7.2 dell'allegato A alla DGR 26/2020. La liquidazione è effettuata per i pagamenti di cui al punto 2.1, lettere a) e b), sull'impegno assunto nel bilancio regionale 2020, e per i pagamenti di cui al punto 2.1, lettera c), sull'impegno assunto nel bilancio regionale 2021; ove necessario, la struttura regionale competente provvede altresì, ai fini della regolarizzazione contabile, all'accertamento dell'economia e alla revoca della parte del contributo che risulta concesso e non liquidato, dando comunicazione dei provvedimenti adottati al comune interessato;
  - b) qualora non vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, e le somme per le quali è richiesta la liquidazione sono superiori a quanto risultante nelle banche dati, la struttura regionale competente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, effettua la liquidazione sulla base di quanto risultante dalle banche dati, comunque nei limiti della somma già corrisposta in occasione della prima liquidazione di cui al punto 7.2 dell'allegato A alla DGR 26/2020; ove necessario, la struttura regionale competente provvede altresì, ai fini della regolarizzazione contabile, all'accertamento dell'economia e alla revoca della parte del contributo che risulta concesso e non liquidato, dando comunicazione dei provvedimenti adottati al comune interessato.
- 2.4** Adottato il decreto di liquidazione, non sono ammissibili ulteriori richieste.
- 2.5** Restano fermi le richieste di liquidazione effettuate dal RUP a norma dei punti 7.3 e 8.3 dell'allegato A alla DGR 26/2020, ovvero le comunicazioni di cui ai medesimi punti ancorché non soggette a verifica dell'Osservatorio, nonché gli atti adottati dalla struttura regionale competente, di liquidazione delle somme residue ai sensi dei punti 7.4 e 8.4 dell'allegato A alla

DGR 26/2020, ovvero di avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9 dell'allegato medesimo, da concludere sulla base di quanto previsto dal medesimo paragrafo 9.

**2.6** Per la liquidazione dei contributi pluriennali concessi nell'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per la liquidazione delle somme residue della prima annualità si applicano le disposizioni dei punti da 2.1 a 2.5;
- b) per la liquidazione delle somme della seconda e della terza annualità si applicano le disposizioni dei punti 10.10 e 10.11, ferma restando la non ammissibilità di spese ulteriori rispetto a quelle, di progettazione e direzione dei lavori, ammesse a norma dell'allegato A alla DGR 26/2020;
- c) è confermata la possibilità di utilizzo dello Smart CIG per le annualità successive alla prima, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 861/2020. La documentazione da trasmettere per la liquidazione è quella della DGR 861/2020 medesima.

### **§ 3 Revoca del contributo concesso nell'anno 2020**

3.1 Fatto salvo quanto stabilito dal punto 2.3, lettera b), sulla revoca finalizzata alla regolarizzazione contabile, e dal punto 2.5 sulla revoca per i procedimenti ivi indicati, il procedimento di revoca è avviato dalla struttura regionale competente sussistendo i presupposti del comma 10 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, nei termini stabiliti dal comma 7 undecies dell'articolo 111 della medesima legge. Il procedimento è pertanto avviato, ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 68/2011, per mancanza della richiesta di liquidazione di cui al punto 2.1, nei termini ivi previsti, dovendosi ritenere che detta mancanza deriva dal fatto che al 10 luglio 2021 non sussistono pagamenti corrispondenti al contributo concesso; la revoca è disposta, a seconda dei casi, per l'intero o in parte.

3.2 A norma dell'articolo 98, comma 3, della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente, prima di adottare il decreto di revoca del contributo, assegna al comune un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio della documentazione o degli elementi necessari per evitare la revoca; in particolare, il RUP può presentare nel termine concesso la richiesta di liquidazione di cui al punto 2.1, comprensiva degli elementi ivi previsti.

3.3 Se la documentazione o gli elementi necessari sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti previsti dal comma 10 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente provvede, entro i trenta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

## **Parte Seconda – Disposizioni sui contributi da concedere negli anni 2021 e 2022**

### **§4. Comuni che possono richiedere il contributo straordinario e misura massima del contributo concedibile**

4.1 Possono richiedere il contributo i comuni dell'allegato B alla DGR 26/2020, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, posti nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1354 dell'11 novembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020.

4.2 Per ogni comune dell'allegato B alla DGR 26/2020 sono altresì indicati i contributi massimi potenzialmente concedibili negli anni 2021 e 2022.

### **§5. Ricognizione degli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011**

5.1 A norma dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011:

- a) sono ammissibili a contributo gli interventi, relativi a nuove opere e nuovi lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei quali è prevista la realizzazione entro l'anno di concessione del contributo;
- b) i contributi possono essere altresì concessi per la realizzazione, a totale carico del contributo regionale, di un solo intervento, a valere sul contributo massimo potenzialmente concedibile relativo agli anni 2021 e 2022.

## **§6. Inammissibilità del contributo o delle spese**

6.1 Il contributo non può essere concesso se non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, e in particolare:

- a) se la domanda è trasmessa oltre i termini di cui al punto 7.1;
- b) se la domanda è priva della sottoscrizione di uno dei soggetti di cui al punto 7.2 o non è completa degli elementi ivi previsti;
- c) se la documentazione a corredo della domanda, di cui al punto 7.3, è incompleta.

6.2 Il contributo non può essere concesso per spese escluse dall'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, e in particolare per le seguenti:

- a) spese relative alle voci del quadro economico dell'intervento per contratti stipulati prima della domanda di contributo;
- b) spese relative a progettazione o direzione lavori affidate a personale del comune;
- c) incentivi al personale, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016.

6.3 Il contributo non può essere liquidato:

- a) per le somme che riguardano contratti per i quali, pur essendo previsti nel quadro economico, è stato acquisito lo Smart Cig al posto del CIG;
- b) per il contratto di affidamento di lavori e per contratti aggiuntivi, stipulati dopo quattro mesi dalla concessione del contributo.

## **§7. Termini e modalità per la presentazione della domanda**

7.1 La domanda di contributo deve essere presentata, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente, entro i seguenti termini perentori: 1° marzo 2021, per l'annualità 2021; 28 febbraio 2022, per l'annualità 2022.

7.2 La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal sindaco o da un componente della giunta o dal segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, e deve indicare per ogni singolo intervento:

- a) il Codice Unico di Progetto (CUP) e la corrispondente descrizione dell'intervento o degli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo;
- b) la spesa lorda stimata per la quale si richiede il contributo, comprensiva della spesa per il contratto di affidamento dei lavori e per le altre spese relative alle sole voci del quadro economico per le quali è prevista la stipula di contratti entro quattro mesi dalla concessione del contributo;
- c) il valore dell'eventuale compartecipazione alla spesa che è stata posta o che si prevede di porre, a seguito della concessione del contributo, a carico del bilancio del comune;
- d) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del comune;
- e) l'ente responsabile della gestione associata e il RUP dell'ente medesimo, se il comune dichiara che l'intervento è realizzato in gestione associata.

7.3 Alla domanda devono essere allegate, per ogni singolo intervento le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal RUP:

- a) dichiarazione della insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione;

- b) dichiarazione sulla riconducibilità dell'intervento alla tipologia di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della l. 350/2003;
  - c) dichiarazione che i contratti per i quali si richiede il contributo non **sono** già stati stipulati.
- 7.4 Prima della scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune può inviare rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa.

## **§8. Procedimento per la concessione del contributo**

- 8.1 Scaduto il termine di cui al punto 7.1, la struttura regionale competente, Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità al contributo.
- 8.2 Se il contributo non può essere concesso per una delle cause di cui al punto 6.1, lettere b) e c), la struttura regionale competente assegna al comune un termine non superiore a dieci giorni entro il quale il comune può trasmettere elementi integrativi idonei a sanare le suddette irregolarità della domanda o della documentazione. Integrazioni, modifiche o riformulazioni possono riguardare solo gli interventi oggetto della domanda originaria. Decorso il termine senza che il comune abbia provveduto a trasmettere le integrazioni o senza che queste risultino idonee a sanare le irregolarità, il contributo non può essere concesso in relazione all'intervento per il quale gli elementi integrativi erano stati richiesti. La struttura regionale competente può prendere in considerazione unicamente le integrazioni che siano state inviate dal comune entro il termine assegnato. Gli altri casi di inammissibilità previsti dal paragrafo 6 non sono sanabili, e la struttura regionale competente provvede a comunicare i motivi di inammissibilità entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento.
- 8.3 La struttura regionale competente, se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 82 bis della legge regionale n. 68 del 2011 e quelli previsti dal presente allegato, provvede alla concessione dei contributi entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In presenza delle attività istruttorie di cui al punto 8.2 il termine per provvedere è stabilito nel quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso ai comuni. La struttura regionale competente può comunque provvedere anche prima del decorso del termine di cui al secondo periodo per i soli comuni che non sono stati coinvolti nelle attività istruttorie del punto 8.2.

## **§ 9. Liquidazione del contributo per gli interventi da realizzare entro l'anno di concessione del contributo**

- 9.1 Fermo restando il termine di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione del contributo entro il quale devono essere stipulati i contratti relativi all'intervento, il Responsabile unico del procedimento (RUP) richiede alla struttura regionale competente, entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione medesimo, la liquidazione del 50% del valore lordo dell'intervento risultante dai contratti stipulati, comunque nei limiti del 50% della somma concessa, e trasmette per singolo intervento, identificato con il CUP, i seguenti elementi:
- a) Codice Identificativo Gara (CIG); non è ammesso lo Smart CIG;
  - b) data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori e valore lordo del contratto;
  - c) data di stipulazione e valore lordo degli altri singoli contratti riconducibili all'intervento per il quale è stato concesso il contributo;
  - d) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, e sul fatto che gli elementi di cui alle lettere a), b), c), sono verificabili nelle banche dati;
  - e) dichiarazione che alla data della richiesta di liquidazione il comune non risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione dell'intervento.

**9.2** La struttura regionale competente entro venti giorni trasmette la richiesta di prima liquidazione di cui al punto 9.1, completa degli elementi ivi indicati, all'Osservatorio. Se la richiesta o la documentazione trasmessa sono incomplete, la struttura regionale competente richiede al RUP chiarimenti o integrazioni, che sono resi nei cinque giorni successivi, durante i quali è sospeso il termine per la trasmissione della richiesta di liquidazione all'Osservatorio. L'Osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente; se richiede al RUP l'adeguamento delle banche dati, il termine è sospeso fino all'adeguamento medesimo. La struttura regionale competente, qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, provvede, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, alla liquidazione del 50% del valore lordo dei contratti e comunque nei limiti del 50% del contributo concesso; se, sulla base della richiesta, deve essere liquidata una somma inferiore al 50% del contributo, con lo stesso provvedimento è accertata la minore spesa sull'impegno assunto e sono corrispondentemente ridotti l'impegno e il contributo concesso. In mancanza della richiesta di liquidazione nei termini previsti dal punto 9.1, la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo concesso, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

**9.3** Entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alla data di concessione, il RUP effettua la richiesta di liquidazione della somma residua del contributo, ovvero la comunicazione delle spese esigibili, come di seguito indicate:

- a) la richiesta di liquidazione deve riguardare la somma residua del contributo, e deve essere completa dei seguenti elementi:
  - 1) pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b);
  - 2) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011;
- b) la comunicazione deve riguardare l'ammontare delle spese esigibili al 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo, e deve essere completa dell'indicazione della data e del giustificativo delle spese esigibili; rientrano tra le spese esigibili anche:
  - 1) le risultanze contabili derivanti dall'approvazione del certificato di collaudo;
  - 2) le risultanze contabili derivanti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
  - 3) le risultanze contabili derivanti dagli stati di avanzamento dei lavori;
  - 4) le fatture emesse derivanti dai contratti stipulati;
- c) la comunicazione di cui alla lettera b), in caso di sussistenza di pagamenti eventualmente già effettuati, deve riguardare anche gli elementi di cui al n. 1) della lettera a).

**9.4** La struttura regionale competente, entro venti giorni, trasmette la richiesta di liquidazione della somma residua di cui al punto 9.3, lettera a), completa degli elementi ivi indicati, all'Osservatorio. Se la richiesta o la documentazione trasmessa sono incomplete, la struttura regionale competente richiede al RUP chiarimenti o integrazioni, che sono resi nei cinque giorni successivi, durante i quali è sospeso il termine per la trasmissione della richiesta di liquidazione all'Osservatorio. L'Osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente; può richiedere al RUP che provveda all'adeguamento delle banche dati entro un termine non superiore a trenta giorni, e in tal caso il termine per concludere la verifica è sospeso per il tempo concesso per l'adeguamento. La struttura regionale competente:

- a) qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, provvede, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, alla liquidazione delle spese sostenute dal comune, comunque nei limiti di valore della somma già corrisposta in occasione della prima liquidazione di cui al punto 9.2; ove necessario, la struttura regionale competente provvede altresì, ai fini della regolarizzazione contabile, all'accertamento dell'economia e alla revoca della parte del contributo che risulta concesso e non liquidato, dando comunicazione dei provvedimenti adottati al comune interessato;
- b) qualora non vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, la struttura regionale competente provvede a richiedere chiarimenti o integrazioni che devono essere resi entro 5 giorni dalla richiesta. A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni:
  - 1) se le somme per le quali è richiesta la liquidazione sono superiori a quanto risultante nelle banche dati, la struttura regionale competente effettua, entro dieci giorni dal termine fissato per la trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni, la liquidazione sulla base di quanto risultante dalle banche dati, comunque nei limiti della somma già corrisposta in occasione della liquidazione di cui al punto 9.2; ove necessario, provvede altresì, ai fini della regolarizzazione contabile, all'accertamento dell'economia e alla revoca della parte del contributo che risulta concesso e non liquidato, dando comunicazione dei provvedimenti adottati al comune interessato;
  - 2) se è accertato che la non corrispondenza deriva da spese esigibili e non pagate, la richiesta di liquidazione non può essere accolta ed è assunta a tutti gli effetti come comunicazione di cui al punto 9.3, lettera b); in tal caso la struttura regionale competente comunica al RUP che la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nei termini e con le modalità di cui al punto 9.7.

**9.5** La struttura regionale competente, in presenza della comunicazione dell'ammontare delle spese esigibili e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo, di cui al punto 9.3, lettera b), provvede a quantificare le somme non esigibili rispetto al contributo concesso e a dare notizia al comune interessato che le somme non esigibili sono poste a riduzione del contributo concesso e non potranno essere successivamente liquidate. Provvede altresì a comunicare al Settore contabilità della Regione, nei termini annualmente stabiliti, le somme non esigibili rispetto al contributo concesso.

**9.6** Al fine di rispettare i termini per le chiusure contabili del bilancio regionale, sulle richieste di liquidazione della somma residua del contributo pervenute ai sensi del punto 9.3, lettera a), entro il 15 ottobre dell'anno di concessione, la struttura regionale competente e l'Osservatorio effettuano l'istruttoria e la verifica di competenza e, in caso di esito positivo della verifica dell'Osservatorio entro il 15 novembre, la struttura regionale competente provvede nello stesso anno alla liquidazione della somma residua; se la richiesta di liquidazione della somma residua è presentata dopo il 15 ottobre, o la verifica dell'Osservatorio è conclusa oltre il 15 novembre, la struttura regionale competente può adottare il provvedimento di liquidazione solo nell'anno solare successivo, entro il quindicesimo giorno successivo dal riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DLGS 118/2011. Resta comunque fermo il termine ultimo del 10 gennaio previsto dal punto 9.3 per la presentazione della richieste di liquidazione della somma residua del contributo.

**9.7** Il RUP, se ha provveduto ai sensi del punto 9.3, lettera b), effettua entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla data di concessione la richiesta di liquidazione della somma residua del contributo, al netto delle somme non esigibili di cui al punto 9.5, trasmettendo i seguenti elementi:

- a) pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b);
- b) pagamenti effettuati sulle spese esigibili di cui punto 7.3, lettera b), relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b);
- c) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011.

**9.8** La struttura regionale competente, in presenza della richiesta di liquidazione della somma residua di cui al punto 9.7, procede alla liquidazione nei termini e con le modalità di cui al punto 9.4, compresa l'eventuale regolarizzazione contabile.

**9.9** In mancanza della richiesta di liquidazione o della comunicazione di cui al punto 9.3, ovvero in mancanza della richiesta di liquidazione di cui al punto 9.7, nei termini ivi previsti, la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo concesso o già liquidato, a seconda dei casi per l'intero o in parte, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

## **§ 10. Liquidazione del contributo per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità.**

10.1 Fermo restando il termine di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione del contributo entro il quale devono essere stipulati i contratti relativi all'intervento, il Responsabile unico del procedimento (RUP) richiede alla struttura regionale competente, entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione medesimo, la liquidazione del 50% del contributo concesso per la prima annualità e trasmette i seguenti elementi:

- a) Codice Identificativo Gara (CIG); non è ammesso lo Smart CIG;
- b) data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori e valore lordo del contratto;
- c) data di stipulazione e valore lordo degli altri singoli contratti riconducibili all'intervento per il quale è stato concesso il contributo;
- d) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, e sul fatto che gli elementi di cui alle lettere a), b), c), sono verificabili nelle banche dati;
- e) dichiarazione che alla data della richiesta di liquidazione il comune non risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione dell'intervento.

10.2 La struttura regionale competente entro venti giorni trasmette la richiesta di prima liquidazione di cui al punto 10.1, completa degli elementi ivi indicati, all'Osservatorio. Se la richiesta o la documentazione trasmessa sono incomplete, la struttura regionale competente richiede al RUP chiarimenti o integrazioni, che sono resi nei cinque giorni successivi, durante i quali è sospeso il termine per la trasmissione della richiesta di liquidazione all'Osservatorio. L'Osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente; se richiede al RUP l'adeguamento delle banche dati, il termine è sospeso fino all'adeguamento medesimo. La struttura regionale competente, qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, provvede, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, alla liquidazione del 50% del contributo concesso per la prima annualità. In mancanza della richiesta di liquidazione nei termini previsti dal punto 10.1, la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo concesso, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

- 10.3 Entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alla prima annualità concessione, il RUP effettua la richiesta di liquidazione della somma residua della prima annualità del contributo, ovvero la comunicazione delle spese esigibili, come di seguito indicate:
- a) la richiesta di liquidazione deve riguardare la somma residua della prima annualità del contributo, e deve essere completa dei seguenti elementi:
    - 1) pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo per la prima annualità, relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b);
    - 2) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011;
  - b) la comunicazione deve riguardare l'ammontare delle spese esigibili al 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo, e deve essere completa dell'indicazione della data e del giustificativo delle spese esigibili; rientrano tra le spese esigibili anche:
    - 1) le risultanze contabili derivanti dagli stati di avanzamento dei lavori;
    - 2) le fatture emesse derivanti dai contratti stipulati;
  - c) la comunicazione di cui alla lettera b), in caso di sussistenza di pagamenti eventualmente già effettuati, deve riguardare anche gli elementi di cui al n. 1) della lettera a).
- 10.4 La struttura regionale competente, entro venti giorni, trasmette la richiesta di liquidazione della somma residua di cui al punto 10.3, lettera a), completa degli elementi ivi indicati, all'Osservatorio. Se la richiesta o la documentazione trasmessa sono incomplete, la struttura regionale competente richiede al RUP chiarimenti o integrazioni, che sono resi nei cinque giorni successivi, durante i quali è sospeso il termine per la trasmissione della richiesta di liquidazione all'Osservatorio. L'Osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente; può richiedere al RUP che provveda all'adeguamento delle banche dati entro un termine non superiore a trenta giorni, e in tal caso il termine per concludere la verifica è sospeso per il tempo concesso per l'adeguamento. La struttura regionale competente:
- a) qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, provvede, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, alla liquidazione delle spese sostenute dal comune per la prima annualità, comunque nei limiti di valore della somma già corrisposta in occasione della prima liquidazione di cui al punto 10.2; ove necessario, la struttura regionale competente provvede altresì, ai fini della regolarizzazione contabile, all'accertamento dell'economia e alla revoca della parte del contributo che risulta concesso e non liquidato per la prima annualità, dando comunicazione dei provvedimenti adottati al comune interessato;
  - b) qualora non vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, la struttura regionale competente provvede a richiedere chiarimenti o integrazioni che devono essere resi entro 5 giorni dalla richiesta. A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni:
    - 1) se le somme per le quali è richiesta la liquidazione sono superiori a quanto risultante nelle banche dati, la struttura regionale competente effettua, entro dieci giorni dal termine fissato per la trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni, la liquidazione sulla base di quanto risultante dalle banche dati, comunque nei limiti della somma già corrisposta in occasione della liquidazione di cui al punto 10.2; ove necessario, provvede altresì, ai fini della regolarizzazione contabile, all'accertamento dell'economia e alla revoca della parte del contributo che risulta concesso e non liquidato per la prima annualità, dando comunicazione dei provvedimenti adottati al comune interessato;

- 2) se è accertato che la non corrispondenza deriva da spese esigibili e non pagate, la richiesta di liquidazione non può essere accolta ed è assunta a tutti gli effetti come comunicazione di cui al punto 10.3, lettera b); in tal caso la struttura regionale competente comunica al RUP che la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nei termini e con le modalità di cui al punto 10.7.
- 10.5 La struttura regionale competente, in presenza della comunicazione dell'ammontare delle spese esigibili e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo, di cui al punto 10.3, lettera b), provvede a quantificare le somme non esigibili sono poste a riduzione del contributo concesso per la prima annualità e a dare notizia al comune interessato che le somme non esigibili sono poste a riduzione del contributo concesso e non potranno essere successivamente liquidate. Provvede altresì a comunicare al Settore contabilità della Regione, nei termini annualmente stabiliti, le somme non esigibili rispetto al contributo concesso.
- 10.6 Al fine di rispettare i termini per le chiusure contabili del bilancio regionale, sulle richieste di liquidazione della somma residua del contributo pervenute ai sensi del punto 10.3, lettera a), entro il 15 ottobre dell'anno di concessione, la struttura regionale competente e l'Osservatorio effettuano l'istruttoria e la verifica di competenza e, in caso di esito positivo della verifica dell'Osservatorio entro il 15 novembre, la struttura regionale competente provvede nello stesso anno alla liquidazione della somma residua; se la richiesta di liquidazione della somma residua è presentata dopo il 15 ottobre, o la verifica dell'Osservatorio è conclusa oltre il 15 novembre, la struttura regionale competente può adottare il provvedimento di liquidazione solo nell'anno solare successivo, entro il quindicesimo giorno successivo dal riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DLGS 118/2011. Resta comunque fermo il termine ultimo del 10 gennaio previsto dal punto 10.3 per la presentazione della richieste di liquidazione della somma residua del contributo.
- 10.7 Il RUP, se ha provveduto ai sensi del punto 9.3, lettera b), effettua, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla concessione della prima annualità, la richiesta di liquidazione della somma residua del contributo della prima annualità, al netto delle somme non esigibili di cui al punto 10.5, trasmettendo i seguenti elementi:
- a) pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b);
  - b) pagamenti effettuati sulle spese esigibili di cui punto 7.3, lettera b), relativi al singolo intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b)
  - c) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011.
- 10.8 La struttura regionale competente, in presenza della richiesta di liquidazione della somma residua di cui al punto 10.7, procede alla liquidazione nei termini e con le modalità di cui al punto 10.4, compresa l'eventuale regolarizzazione contabile
- 10.9 In mancanza della richiesta di liquidazione o della comunicazione di cui al punto 10.3, ovvero in mancanza della richiesta di liquidazione di cui al punto 10.7, nei termini ivi previsti, la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo concesso o già liquidato, a seconda dei casi per l'intero o in parte, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

- 10.10 Il RUP, per l'annualità successiva, può richiede alla struttura regionale competente dal 1° di luglio al 31 agosto la liquidazione dei pagamenti già effettuati dal comune a valere sul primo semestre, trasmettendo i seguenti elementi:
- a) pagamenti effettuati nel primo semestre relativi all'intervento identificato dal CUP, distinti per Codice Identificativo Gara (CIG), compresi i pagamenti relativi ai contratti di cui al punto 7.2, lettera b);
  - b) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011.
- 10.11 Per le liquidazioni di cui al punto 10.10 si applicano le procedure prevista al punto 10.4. Per la richiesta di liquidazione della somma residua della seconda annualità e l'eventuale revoca si procede allo stesso modo di quanto stabilito ai punti da 10.3 a 10.7.

## **§ 11. Revoca del contributo**

- 11.1 Il procedimento di revoca è avviato dalla struttura regionale competente sussistendo uno dei casi previsti dal comma 10 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011: se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione; nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data; nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data. Il procedimento è pertanto avviato, ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 68/2011:
- a) per mancanza della richiesta di liquidazione di cui ai punti 9.1 e 10.1, nei termini ivi previsti, dovendosi ritenere che detta mancanza deriva dal fatto che non sono stati stipulati i contratti quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione;
  - b) per mancanza della richiesta di liquidazione o della comunicazione di cui ai punti 9.3 e 10.3, ovvero della richiesta di liquidazione di cui ai punti 9.7 e 10.7, nei termini ivi previsti, dovendosi ritenere che detta mancanza deriva dal fatto che non sono stati effettuati i pagamenti o non sussistono spese esigibili al 31 dicembre per l'annualità di riferimento del contributo; la revoca è disposta, a seconda dei casi, per l'intero o in parte.
- 11.2 A norma dell'articolo 98, comma 3, prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna al comune un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio della documentazione o degli elementi necessari per evitare la revoca; in particolare:
- a) nel caso di cui al punto 11.1, lettera a), il RUP può presentare nel termine concesso la richiesta di liquidazione di cui ai punti 9.1. e 10.1, comprensiva degli elementi ivi previsti, fermo restando che il contratto di affidamento lavori deve essere stato stipulato entro quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione del contributo;
  - b) nel caso di cui al punto 11.1, lettera b), il RUP può presentare nel termine concesso la richiesta di liquidazione o la comunicazione di cui ai punto 9.3 e 10.3, ovvero la richiesta di liquidazione di cui ai punti 9.7 e 10.7, comprensive degli elementi ivi previsti.
- 11.3 Se la documentazione o gli elementi necessari sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti previsti dal comma 10 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

## **§ 12. Disposizioni finali**

- 12.1 Con decreto della struttura regionale competente è approvato il modello di richiesta di liquidazione.
- 12.2 Per quanto non previsto dal presente allegato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82 bis della l.r. 68/2011.